Identità

Crisi di un concetto?

A cura di
Giuditta Matucci

Carocci editore

Identità

Crisi di un concetto?

A cura di
Giuditta Matucci

Con contributi di Ernesto Bettinelli, Fabrizia Covino,
Francesco Remotti e Davide Strazzari

2025

Indice

Presentazione
Itinerari del concetto di identità nell'Ordinamento

di *Ernesto Bettinelli*

Non è controverso che l'Ordinamento, nel suo complesso, contempli il diritto di ciascuno alla *propria* identità fino a elevarlo a valore fondamentale, che connota la forma di Stato liberale. Peraltro, il concetto di "identità" è piuttosto ampio. In una dimensione restrittiva, biologica, esso fa riferimento all'identità fisica, ai tratti fisiognomici dell'individuo che lo rendono a un'immediata percezione inequivocabilmente diverso da tutti gli altri. In questo senso troviamo l'espressione già nell'art. 476 del codice di procedura penale del 1930, poi ripresa nel 1988 dal nuovo, all'art. 678. Il legislatore più recente ha ulteriormente esteso e precisato gli elementi caratteristici dell'identità personale anche in una dimensione spaziale e dinamica. Così nella legge 30 dicembre 2008, n. 217 (ratifica ed esecuzione di una convenzione nell'ambito dell'Unione Europea), oltre che sul dato "corporeo" l'identità umana si rivela e si rileva sotto il profilo *fisiologico, psichico, economico e sociale* (art. 4 dell'allegato). Né si può dimenticare che gli individui (soprattutto in quanto utenti di un numero sempre più crescente di servizi) sono dotati da qualche tempo di una loro identità digitale che consente di rintracciarli e riconoscerli con altrettanta certezza sia nel mondo virtuale, sia nel mondo reale. L'identità digitale viene normativamente definita come «la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi *attributi identificativi*, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma di-

gitale» (art. 1, lett. *u-quater* del Codice dell'amministrazione digitale: D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), secondo modalità fissate e aggiornate da una legislazione in continua evoluzione.

I più evidenti attributi identificativi della persona (qualificata come "cittadino", da intendersi, in una prospettiva inclusiva, semplicemente come membro della collettività) sono indicati dalla stessa Costituzione al comma 1° dell'art. 3, laddove evidenzia le differenze più eclatanti che *naturalmente* definiscono la situazione sostanziale dei singoli nel consorzio umano: il *sesso*, la *razza* (parola aberrante e misconosciuta a livello scientifico, ma sopportabile se allude alla provenienza geografica degli individui), la *lingua*, la *religione*, le *opinioni politiche*, le *condizioni personali e sociali*. Queste differenze non immutabili, che segnano la vita e la volontà dei consociati nei loro reciproci rapporti, secondo il dettato costituzionale non possono essere causa di irragionevoli discriminazioni da parte della Repubblica, nella sua dimensione istituzionale e comunitaria.

Fa da cornice formale a questa impostazione, che affronta la questione dell'identità in termini molto concreti e non elusivi, l'art. 22 della stessa Costituzione che fissa i pilastri dello *status* dell'essere umano in assenza dei quali egli non potrebbe essere qualificato come soggetto giuridico: la *capacità giuridica* (cioè l'attitudine a intrattenere rapporti giuridici, anche nelle situazioni più estreme, quando la convivenza è ridotta al minimo), la *cittadinanza* (rappresentando l'apolidia una condizione di invivibilità, che le Nazioni Unite si sono impegnate a porre fine entro il 2024), il *nome* (segno distintivo che ormai non è più rigidamente vincolato alla trasmissione familiare, ma che in alcune circostanze è rimesso, in tutto o in parte, a una libera determinazione individuale). L'enunciato costituzionale appare alquanto perentorio, nonostante la sopravvenuta duttilità delle categorie dal medesimo recepite e nonostante qualche possibile dubbio interpretativo.

In particolare, l'asserzione del divieto di privare chicchessia anche di uno solo di siffatti requisiti "per motivi politici" potrebbe lasciar intendere la legittimità di altri motivi ragionevoli che potrebbero, viceversa, indurre il legislatore a disporre in senso contrario per la tutela di interessi, magari contingenti, ritenuti "superiori". Una simile lettura sarebbe, a mio avviso, inaccettabile in quanto svuoterebbe la previsione della sua forza di norma fondamentale e di efficacia universalistica, in coerenza con quella civiltà giuridica di impronta liberale che informa tutto il discorso costituzionale sull'inviolabilità dei diritti dell'uomo contro qualsiasi ipotesi di una sua degradazione da soggetto a mero oggetto di sovranità. Cosicché, in una prospettiva sapientemente sistematica, un tale inciso dovrebbe essere valutato non come limite, bensì come rafforzativo, come se fosse scritto: "*tanto più* se per motivi politici".

Un altro punto da chiarire riguarda il pronome indefinito "nessuno" che apre l'art. 23. Il pronome potrebbe evocare parole e concetti del lessico costituzionale quali: uomo, persona, individuo, cittadino. Non si tratta di sinonimi; ciascun termine nel sistema della Costituzione assume significati non coincidenti che danno luogo a declinazioni giuridiche non sempre sovrapponibili. Considerando la già sottolineata vocazione universalistica della disposizione, le opzioni più convincenti, che trovano conforto anche nelle più autorevoli elaborazioni dottrinali, si riducono a "persona" o a "individuo".

E forse "persona" è la più aderente all'originaria visione dei costituenti, preoccupati di radicare nella nostra forma di Stato liberaldemocratica il principio personalistico combinato con quello di eguaglianza (innanzitutto in senso formale). Infatti, la persona (ricordando il suo etimo, forse di origine etrusca) è la "maschera" che rende eguali davanti al diritto le *diversità reali*. Ma sono proprio tali diversità la base del concetto di identità.

Il ragionamento assumerebbe una dimensione meno astratta se al pronome "nessuno" fosse invece sotteso il ter-

mine “individuo”, più concreto e, non a caso, ricorrente nelle scienze biologiche e antropologiche.

La nostra Costituzione menziona l’“individuo” soltanto una volta, nel comma 1° dell’art. 32 («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’*individuo* e interesse della collettività»), che allude al *corpo fisico* e alla necessità della sua tutela (cura); ma, poi, nella stessa disposizione ritorna la preferenza per l’altra espressione laddove, nel comma successivo, si prescrive che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della *persona* umana».

Questo doppio registro della “maschera” che copre o abbraccia variegate soggettività e situazioni e del riconoscimento delle incomprimibili differenze esistenziali è stato superato dalla *Carta dei diritti fondamentali dell’UE*, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Consiglio Europeo e, in quanto patrimonio giuridico comune degli Stati aderenti, penetrata nei loro ordinamenti nazionali come fonte sovranazionale di rango primario. In tale atto titolare di tutti i diritti ivi elencati e definiti è proprio l’individuo, inteso nella sua realtà effettiva e nella sua fisicità, con riferimento alla sua identità nel suo farsi. «*Ogni* individuo ha diritto alla vita», recita l’art. 2 della Carta.

Il tema dell’individuo come portatore di una propria esclusiva identità emerge anche nell’art. 2 della Costituzione che impegna la Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo «dove si svolge la *sua* personalità». La parola che risalta è l’aggettivo possessivo “sua”, che richiama l’identità di ciascuno come esclusiva e differente da quella di tutti gli altri.

Certamente il concetto di personalità è più ampio di quello di identità. Racchiude anche l’*immagine* che, in qualche misura, rappresenta la proiezione variabile e, non di rado, volubile della propria identità nei rapporti sociali. L’immagine non dipende soltanto dalla volontà e dagli atteggiamenti pubblici dei singoli individui, in quanto non può prescinde-

re dal riconoscimento altrui o, più estensivamente, dell'ambiente in cui ciascuno si trova inserito (l'espressione tedesca *Anerkennung* è forse la più adatta per definire efficacemente questo fenomeno). È un bene giuridico tradizionalmente protetto a vari livelli dall'ordinamento, ma essenzialmente in termini negativi, in quanto, sinteticamente, si configura come diritto a non subire false rappresentazioni dei propri tratti identitari o un ingiusto discredito da parte degli altri conviventi (come si evince dal reato di diffamazione, qualificato dal codice penale come *delitto contro l'onore della persona*: artt. 595 e 596 *bis*). Più recentemente, la tutela si è allargata ed evoluta fino alla pretesa di non consentire un'ingiustificata esposizione pubblica di tratti della propria vita e personalità. In tal senso, andando oltre la circoscritta fattispecie dell'art. 10 del codice civile (*Abuso dell'immagine altrui*), è intervenuta una via via più complessa legislazione di matrice europea per la *protezione dei dati personali* (di cui al relativo "Codice" adottato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e per la difesa degli spazi esistenziali di cui solo gli individui possono disporre (diritto alla riservatezza o alla *privacy*), affermata con vigore dal Regolamento dell'UE n. 2018/1725.

Dall'insieme delle fonti sommariamente ricordate in questa breve presentazione e dall'imponente giurisprudenza che le accompagna si può osservare e concludere che il concetto di identità individuale, superando gli argini della mera forma, si è felicemente contaminato con quello più sostanziale della dignità della persona, su cui si è discusso in un precedente volume.